

VIII  
PROBLEMI FILOSOFICI  
DEL COSTITUZIONALISMO

ANTONIO ZANFARINO \*

1. I LIMITI DEL POTERE

Teoria e pratica del potere limitato, il costituzionalismo raffigura i particolari caratteri istituzionali, normativi, etico-politici dei liberi ordinamenti che nell'evoluzione storica hanno assunto le forme non univoche ma non equivocate delle liberaldemocrazie.

Sostenuto nel mondo moderno da una vasta coalizione di idee e di esperienze, questo sistema ha compiuto scelte decisive di civiltà criticando verità e concessioni reputate in passato oggettive e invariabili. Esso esprime però anche la coscienza critica di una modernità che va costituzionalizzata perché non abusi del suo prometeismo, non si riduca a semplice tecnica, non propaghi l'indifferentismo, non si abbandoni alla frammentarietà e alla discordanza dell'immediatezza fenomenica.

L'essenza del costituzionalismo è l'imposizione di limiti al potere; a quello del dispotismo tradizionale, così come a qualunque potere munito di prerogative totalizzanti perché si considera razionale, giusto, virtuoso, strumento necessario di un bene comune inderogabile. Nella prospettiva costituzionale nessuna autorità umana detiene il possesso di principi così positivi da poter considerare positive tutte le loro conseguenze, le idee appaiono false e contraddittorie se prese in un loro significato esclusivistico, i valori si snaturano se le loro potenziali grandezze non sono correlate alle loro reali difettività.

Il potere non è il solo criterio causativo ed esplicativo della storia, della politi-

---

\* *Professore emerito di Filosofia politica presso l'Università di Firenze.*

ca, della società, del diritto, dell'economia, della morale, della cultura; le ragioni del comando non contengono in sé le ragioni dell'obbedienza; la legge non è riducibile a una legislazione rivolta al perseguimento di obiettivi specifici e contingenti.

La storia è storia della libertà in lotta contro le sue espropriazioni; la politica è tensione per il potere ma anche tensione per la divisione, il controllo e la critica del potere; le regole del diritto si differenziano da quelle delle coercizioni; la sfera economica ha una sua relativa autonomia strutturale e funzionale rispetto a quella statale; la morale individuale non deriva da un'etica collettiva entificata; la conoscenza e la cultura sono antidoti alla tirannia.

La sovranità popolare legittima nell'ordine costituzionale l'esercizio delle pubbliche funzioni, ma essa non è intesa come una totalità refrattaria a remore, ponderazioni, dissensi, e include nella sua unità di composizione i diritti della maggioranza e quelli delle minoranze, esse stesse parti integranti della volontà generale e garanzia dei suoi limiti.

Per il costituzionalismo il potere non è un'essenza statica, ma un'esistenza dinamica attraversata da un'intrinseca contraddizione tra le sue obbligazioni ad associarsi alla comunità per rispettarla e servirla e le sue ambizioni a sfruttarla e assoggettarla. Il potere postula una relazione con gli altri che vengono così riconosciuti nel loro proprio valore, ma nell'effettività del suo esercizio li nega se pretende che gli altri siano come esso vuole che siano. Di qui la necessità delle sue mutevoli giustificazioni storiche, che diventano però a loro volta contraddittorie se non più accolte dalla coscienza dei singoli e della collettività. Queste antinomie smentiscono l'assolutismo e consentono alla libertà di far valere le proprie ragioni e le proprie capacità critiche e creative.

Il costituzionalismo non mitizza però una libertà semplice, incondizionata, non situata, e vuole averne una cognizione veritiera nella complessità delle leggi della vita e dei vincoli della realtà. I limiti costituzionali non mirano a un progressivo affievolimento e a una tendenziale estinzione del potere a favore di un libero arbitrio al quale attribuire il possesso integrale dei fini e dei mezzi del sapere e dell'agire. La libertà ha come suo termine corrispettivo l'autorità, dato permanente della coesistenza da controllare e mediare, ma da valutare senza infingimenti come componente dell'ordine istituzionale e come ausilio indispensabile alla governabilità delle attività umane.

L'assenza dello stato si rivela la forma peggiore di stato e la libertà intesa solo come autodeterminazione e autosvolgimento non riesce a proteggersi dalle sue corruzioni e regressioni. La critica al dirigismo non va perciò disgiunta dal rispetto della normatività, a sua volta bisognosa del sostegno dell'autorità.

## 2. I METODI E I VALORI

Sussiste nel costituzionalismo una dicotomia o un confronto dialogico fra la sua disposizione a proporsi come una metodologia calcolata per impedire le prevaricazioni di una parte sull'altra, ma indifferente ai contenuti degli ideali e dei comportamenti imparzialmente protetti, e la sua vocazione a rappresentare una visione complessiva dell'esperienza umana e sociale e quindi a configurarsi come un'antropologia.

Si può argomentare, con giudizi non certo privi di significato liberale, che per difendere se stesso e la comunità dalla sovranità del finalismo ideologico converga al costituzionalismo perfezionare le sue strategie garantiste rinunciando a fondarsi su uno specifico sistema di valori. La sua funzione consisterebbe essenzialmente nel definire le condizioni affinché le diverse e anche opposte concezioni del mondo politico, sociale e culturale possano liberamente esprimersi, confrontarsi, competere in un ambito di legalità formale che non indaga sulla qualità, le motivazioni, le destinazioni delle idee e delle azioni.

Le forme svolgono certo un ruolo indispensabile e possono essere in vario modo esaltate, idealizzate, simbolizzate fino a raffigurare una specie di patriottismo costituzionale delle regole imparziali e neutrali. È lecito però dubitare che tale patriottismo possa soppiantare la mancanza di un più qualificato patriottismo civile ispirato a un'idea prevalente dell'ordine sociale in cui una comunità intende vivere e agire cercando di comprenderne meglio le condizioni, di usarne più proficuamente i principi, di dividerne lealmente le scelte su questioni essenziali.

Senza esibire valori assoluti che non possiede, il sistema costituzionale crede che le garanzie morali siano presupposti delle altre garanzie, e perciò non si sottrae al dovere di dare una consistenza qualitativa alle connessioni vitali del reale affidando alle istituzioni e non solo ai singoli la ricerca dei pubblici motivi di verità.

Limitazioni, controlli, divisioni, distribuzioni, equilibri dei poteri non sono accorgimenti pratici di un formalismo svuotato di tensioni e aspirazioni ideali, ma rientrano in un complessivo intendimento del coesistere che non assorbe e dissolve nelle strutture tecniche le strutture non tecniche della civiltà.

Garanzie procedurali e garanzie etico-politiche appartengono alle stesse dimensioni ed espressioni del costituzionalismo, persuaso che il valore vive nella dialettica dei valori e nel conflitto dei doveri, ma insieme consapevole che la denuncia delle pretese morali dello Stato impegna l'intera collettività a dimostrare la superiorità del suo civismo.

Altro problema del costituzionalismo è se esso debba applicarsi solo o soprat-

tutto alla sfera politica o se il suo carattere diffusivo lo porti a estendere le sue regole anche agli altri ambiti sociali, economici, culturali in cui agiscono forze diverse da quelle politiche ma da sottoporre a una disciplina costituzionale perché possano fruire di diritti misconosciuti, essere assecondate nell'attivazione di potenzialità creative inespresse, ma anche vincolate a giuste restrizioni per non ledere le libertà altrui.

Poiché non ambiscono a sistematizzazioni organiche della realtà, i principi costituzionali dilatano gli spazi dei non impedimenti, ammettono che certe aliquote dell'esistente sfuggono alla commisurazione normativa, non si ostinano a eliminare quel tanto di arbitrio che sussiste in ogni atto di libertà, in ogni forma di garanzia, in ogni misura di tutela; ma non per questo scindono le creazioni materiali dai giudizi culturali, e rinunciano a interpretare e utilizzare in senso morale anche i loro dati strumentali.

### 3. IL COSTITUITO E IL NON COSTITUITO

I regimi arcaici, stazionari, gerarchici, drammatizzavano la dicotomia tra il "costituito" e il "non costituito", accentrando nell'ordine già stabilito e radicato le verità permanenti della religione, della politica, della società, della morale, dell'economia, e munendo i rapporti necessari tra le cose di una loro validazione insieme strutturale e sacrale. E così l'ascendente simbolico e gli imperativi normativi della legge di natura, dei precedenti, delle lunghe durate, del non disponibile e negoziabile venivano garantiti contro le paventate trasformazioni destabilizzanti del libero divenire.

Il costituzionalismo ha esercitato una funzione critica contro il dominio delle idee ricevute e delle realtà prestabilite affermando i diritti dell'innovazione, della ricerca, del dissenso, della competizione. Sarebbe tuttavia incoerente una pratica costituzionale rivolta solo ai disfacimenti del già fatto, mentre appare più conforme alla sua logica lottare contestualmente contro gli oggettivismi che ignorano la libertà dei soggetti e contro i soggettivismi che impediscono gli indispensabili consolidamenti sociali.

L'opposizione alle false universalizzazioni delle comunità chiuse non significa disprezzo per i requisiti permanenti della coesistenza, il rifiuto del costruttivismo sociale non affievolisce la volontà di ordinare, e il relazionismo delle differenze esclude insieme unificazioni forzate e molteplici caotici.

La logica costituzionale vuole un pluralismo come aggiunta di nuovo essere e di nuovo esistere, come attivazione di ulteriore creatività, come rispetto delle delimitazioni, separatezze, autonomie che proteggono le libertà individuali e di di-

ritti umani. Non indulge invece a un pluralismo come scissionismo e non oppone le sue direzioni individualizzanti e liberalizzanti ai doveri delle coesioni e solidarietà pubbliche.

Il costituzionalismo conferma in politica la legge universale della limitazione umana, ma non la vive come assuefazione deterministica alle condizioni penose e disperanti dell'esistenza. Affronta e trasforma l'incompiutezza con l'inesauribile perfettibilità dell'operosità storica e converte la mancanza di essere nella ricerca, in ogni ambito dell'esperienza, delle combinazioni virtuose tra difettività non sovvertite dalle temerarietà del perfettismo e sviluppi produttivi non impediti dalle pretestuose indignazioni del moralismo.

#### 4. ORDINE SPONTANEO E ORDINE COSTRUITO

Tra un ordine spontaneo rispettoso di indispensabili regole generali di condotta e un ordine costruito secondo i comandi dell'autorità e le istruzioni della logica il costituzionalismo sceglie, con le dovute cautele, il primo termine perché convinto che la libera creatività favorisca il progresso meglio di quanto riescano a fare le forze deliberatamente organizzate.

Il sistema costituzionale estende perciò le sfere della liceità, e riconosce l'individualità come essenziale riferimento qualitativo da tutelare nei confronti del collettivismo e anche nei confronti di un personalismo che vincoli la dignità dei singoli alla loro immedesimazione in un sistema di valori ontologici e comunitari anteriori e superiori alle loro esistenze. Trattare i soggetti come persone non può avere un significato diverso dal trattarle come individui, e cioè come esseri reali e sensibili titolari dei bisogni dell'anima, fruitori di indispensabili protezioni sociali, ma preparati ad assumere i rischi e i doveri del lavorare in proprio senza cedere alle tentazioni di false liberazioni dalla finitezza. Queste possono essere cercate nell'inerzia, presumendo che il minimo dispendio di energie creative consenta di sfuggire a gravose compromissioni con la realtà esterna; oppure chiedendo alla totalità di definire e qualificare con il suo valore quello delle parti; o ancora scompaginando la finitezza in frammenti irrelati in modo che essa non appaia più fondamento di responsabilità morali, culturali e sociali e sancisca il dominio della fattualità empirica.

L'antropologia costituzionale che si oppone al gigantismo gnoseologico, etico e politico comprende però che la soggettività, sempre insidiata dalle deformazioni del singolarismo, può oscillare tra la paura di non essere niente o la superbia di essere tutto. L'individuo va perciò difeso dagli assoggettamenti a grandezze collettive ma la sua moralità vale se, trascendendo l'immediatezza, apporta qualcosa al dover essere dell'umanità.

Malgrado queste difficoltà i principi costituzionali assegnano alla creatività spontanea un primato qualitativo e pratico rispetto a misure autoritarie, razionalistiche e ideologiche che deliberano sul sociale senza conoscere e rispettare le complessità e le complicazioni delle sue ricchezze e delle sue indigenze.

## 5. LE MEDIAZIONI COLLETTIVE INVOLONTARIE

L'ordine coesistenziale è per il costituzionalismo un "voluto involontario". Un voluto perché questo regime legittima tutti all'esercizio del libero arbitrio; ma anche un involontario perché in una comunità che garantisce le attività autonome e separate delle parti e attribuisce un carattere inintenzionale anche alla formazione di innumerevoli scopi comuni, il risultato globale delle mediazioni collettive non è predeterminabile da un potere singolo, da una sola volontà, da una ragione esclusiva.

Questa mediazione collettiva involontaria, che il costituzionalismo connette alle attitudini e alle obbligazioni delle azioni umane a ordinarsi senza subordinarsi, non è intesa come un'essenza imperscrutabile sottratta alla competenza dei soggetti, come astuzia di una ragione storica che regge il destino del mondo, come un provvidenzialismo mondano di mani e menti invisibili che attivano i meccanismi sempre riequilibranti e compensativi della vita sociale, relegando solo a settori parziali e delimitati i poteri propositivi, deliberativi, organizzativi della collettività. È un dovere costituzionale non elevare l'involontarietà a unico criterio formativo ed esplicativo del reale e non legittimare con essa né le costrizioni del determinismo né le evanescenze dell'indeterminismo.

L'ordine spontaneo di una società libera è una forza collettiva che può volgersi al bene e al male, creare o distruggere, e come tale va sottoposta a discernimenti critici, giudizi etici, comparazioni storiche, verifiche sperimentali da cui dedurre appropriate regole normative.

La complessità della vita sociale deriva dalle dinamiche della democratizzazione, dai movimenti di individualizzazione e di liberalizzazione, dall'estensione delle competizioni. Essa assume un significato positivo perché smentisce la pretesa ideologica di ridurre i valori e i fenomeni a quanto può essere contenuto nelle capienze cognitive e nelle capacità creative di un potere personale o collettivo ma non deve, negando l'utilità dei programmi deliberati, esasperare le dicotomie tra un volontarismo soggettivo abilitato all'esercizio indiscriminato del libertarismo e un'involontarietà pubblica estranea a scelte razionali consapevoli.

Non è accettabile nella prospettiva costituzionale una complessità priva di espressività qualitativa che accumula materiali inassociati per abuso di differenze

repulsive e di particolarismi conflittuali o, al contrario, aggregati attraverso combinazioni di interessi degradati. Una società aperta può presentare aspetti innaturali e artificiali rispetto a certi canoni etici tradizionali e può credere che le garanzie della libertà non debbano riguardare solo le attività munite di preventivati caratteri positivi, ma non per questo deve illudersi di convertire i vizi privati e pubblici in benefici generalizzati. L'ordine spontaneo va perciò costituzionalizzato come le organizzazioni che agiscono al suo interno.

Un'altra forma di involontarietà rilevante negli equilibri complessivi dell'ordine culturale e sociale è da intendere invece, anche in senso costituzionale, come limite metafisico e storico richiesto dalle leggi dell'esistenza all'esercizio dei poteri volitionali. Gli inizi non soggettivi della soggettività configurano l'individuo come un "volente non volutosi" doverosamente impegnato, per essere e per distinguersi, all'uso conveniente del libero arbitrio, ma obbligato da questa sua datità originaria a rinunciare all'affermazione totale e alla incondizionata disponibilità di se stesso. La volontà umana che non si è autocostruita non padroneggia integralmente il proprio volere, ha coscienza dei suoi limiti, controlla il proprio attivismo, e perciò si dispone a solidarietà espresse o inespresse con i valori, i bisogni, gli interessi altrui. Ciò agevola la formazione di un'etica personale responsabile, ma anche l'instaurazione di un ordine spontaneo non corrotto dalle inconcludenze, dissipazioni e prevaricazioni del volontarismo estremo.

Si comprende in questa stessa prospettiva come il costituzionalismo non acceda alle ingannevoli facilitazioni di un contrattualismo sociale incautamente applicato all'insieme delle connessioni vitali. I patti modificano le obbligazioni sociali in un senso più favorevole ai diritti umani, rivalutano i principi della giustizia commutativa come affermazione di equivalenze e reciprocità su quelli della giustizia distributiva come assegnazione di oneri e vantaggi indipendentemente dallo sviluppo autonomo delle relazioni tra le parti. Ma il sistema costituzionale non affida al contratto gli atti fondativi della coesistenza, non indulge all'idea astratta che le strutture collettive siano solo il prodotto di transazioni stabilite tra soggetti autosufficienti e autostabili, non concede illusorie priorità a ciò che è occasionalmente convenuto nei confronti di ciò che è durevolmente istituito. I membri di una comunità sono associati prima di definire con accordi contrattuali le forme e le condizioni del loro associarsi, e sono quindi tenuti a rispettare ciò che nella coesistenza non è interamente negoziabile e volontarizzabile.

## 6. RAZIONALITÀ E STORICITÀ

Il costituzionalismo è razionale perché educa all'uso privato e pubblico di una ragione emancipata dalla sottomissione all'apriorismo, perché contesta le irrazionalità sociali scambiate dagli antichi regimi per dogmi sacrali, perché smentisce il pregiudizio che la stazionarietà sia la garanzia suprema dei valori oggettivi e che ogni indagine sui fondamenti delle norme e delle istituzioni ne corrompa la qualità e ne sminuisca l'autorità.

La ragione costituzionale paventa tuttavia l'egemonia di un razionalismo prescrittivo ambizioso di fare, disfare e rifare la società secondo modelli concettualistici ostili a un insieme di materiali che l'esperienza pratica dimostra invece di grande importanza nel lavoro storico della libertà.

Ci sono argomenti intellettuali che, convergendo con quelli ideologici, minacciano i valori e le condizioni di una società aperta, e contro di essi il costituzionalismo ripropone l'esercizio di una ragione composita ed evolutiva, risultante della dialettica tra le ragioni particolari all'interno di un ordine istituzionale esso stesso espressione di una ragione pubblica se tutela la libertà di espressione, di giudizio, di confronto, di competizione.

Costituzionalizzare dunque la ragione per suscitarla dove essa è manchevole, precaria, labile, repressa, e insieme per farle comprendere che l'accettazione dei suoi limiti è parte essenziale del suo esercizio, così come lo è il rispetto per innumerevoli norme etiche e attività pratiche che, pur non derivando dai suoi assiomi, contribuiscono allo sviluppo dell'intera comunità.

Il riconoscimento delle competenze e delle imperfezioni della razionalità si unisce nel costituzionalismo alla valorizzazione della conoscenza e della coscienza storica, fondamenti di un'antropologia pluralistica che sancisce la varietà, la ricchezza, la dinamicità dell'umano e del sociale e insieme disvela al di sotto dei mutamenti superficiali le connessioni permanenti del coesistere.

Il tempo storico si articola in una molteplicità di temporalità soggettive e collettive da tutelare nelle loro specifiche determinazioni e insieme da integrare per garantire le necessarie continuità della coesistenza. In particolare il costituzionalismo stabilisce dei vincoli federativi tra il passato, il presente e il futuro. Non concede alle durate abusive supremazie sulle successioni, ma non vuole che le verità moderne disprezzino quelle antiche, che l'innovazione dissolva la tradizione, che l'immaginazione soppianti il senso della realtà.

La storia è un'imponente forza collettiva, in essa passa qualcosa di essenziale per il destino dell'umanità, e perciò deve essere in vari modi costituzionalizzata. Per ridestare e suscitare energie sopite o represses, per rendere protagoniste delle sue vicende la generalità delle sue componenti, per abbassare l'orgoglio di cate-



gorie drastiche, di entificazioni imperscrutabili, di grandezze incommensurabili ambiziose di rappresentare la totalità dei suoi valori. Di qui l'impegno a opporre la possibile benignità della storia alla sua inesorabile drammaticità e la decisione a negare la miserevole categoria amico-nemico come criterio fondamentale di spiegazione del divenire.

I principi costituzionali sono portati a contrastare i poteri che accrescono la discordia, credono che le ragioni civilizzate della pacificazione debbano progressivamente imporsi sulle ragioni incivili della violenza, si adoperano per spostare gli antagonismi dagli ambiti in cui hanno effetti distruttivi a quelle altre sfere di vita in cui agiscono come emulazioni creative.

L'intendimento costituzionale della storicità implica la critica a varie specie di storiolatria e, al lato opposto, a molteplici forme di relativismo e di scetticismo storico, le une e le altre mistificazioni e vanificazioni della libertà. Lo storicismo assolutistico può configurarsi come immanentismo integrale e presupporre che nella condizione umana non vi sia altro che storia, con conseguente disdegno di ogni altra ragione ed esperienza. Ma dove tutto è solo storia niente può essere storico in senso critico e umanistico, e la stessa situazionalità dei valori e dei fenomeni senza riferimento alla libertà è destinata ad assumere i caratteri del determinismo, del naturalismo, del materialismo.

Un altro intendimento di questo assolutismo si fonda sulla discriminazione tra certe realtà storiche abusivamente munite di crismi universali e le altre degradate a semplici oggetti e strumenti. Il costituzionalismo vuole al contrario che tutte le espressioni storiche in cui sia dato ravvisare una capacità umanizzante siano garantite nella loro uguale dignità morale e sociale, pur nella doverosa considerazione delle loro differenti potenzialità espansive, creative e competitive.

E ancora il totalitarismo storicistico può coltivare l'idea che lo sviluppo storico sia regolato da un finalismo predeterminato e che parti privilegiate della comunità siano competenti a conoscere queste leggi e destinazioni e a calcolare su di esse l'agire collettivo. Il costituzionalismo ritiene invece che il libero arbitrio, anche se tenuto a non giocare rischiosamente con tutte le ipotesi, abbia un ruolo fondamentale nelle trasformazioni sociali e non vada assoggettato a preventivate spiegazioni teleocratiche dell'universo.

La critica della storiolatria non si converte però in accondiscendenza verso il relativismo. La conoscenza storica accetta la relatività come criterio commisurativo delle esperienze umane perché non pretende di sciogliere gli enigmi della vita, non attribuisce alla storia verità che non le appartengono, non perde nelle realizzazioni il senso delle proprie deficienze e rifiuta di credere che i valori si dissolvano se si scoprono le loro genesi, si accertano le loro evoluzioni e si garantiscono le loro competizioni. Ma questo realismo non sfocia in un relativismo corrosivo che confonde e considera interscambiabili tutti i valori e i disvalori, senza

definire inequivocabili linee di demarcazione tra il morale e l'immorale, il giusto e l'ingiusto, l'essenziale e l'effimero.

La storicità costituzionale sostiene la fiducia nella storia contro le disaffezioni, le regressioni, le dissoluzioni di una libertà per il nulla. Esclude perciò l'assolutismo e il relativismo, il razionalismo prescrittivo e l'irrazionalismo e cerca la sua veridicità nelle ordinarie e straordinarie misure di umanità delle esperienze comuni.

## 7. SOCIALITÀ E MORALITÀ

Nella teoria costituzionale la socialità non è aggregazione naturalistica, istintuale, meccanica, non si consegna agli automatismi dei comandi e delle obbedienze, e neppure si propone come deposito di valori oggettivi. E' invece animata da un impulso di libertà, si ispira a un principio di individualità, si esprime in modi diversi nelle differenti situazioni, e intreccia nelle sue esperienze competizioni e solidarietà, autonomie e integrazioni, separatezze e fusioni, divergenze e convergenze.

La socialità costituzionale è una "insocievole socievolezza", nella quale le diffidenze verso il collettivo e le protezioni della privatezza si combinano con la predisposizione di comportamenti e di opere accomunanti, nelle complicazioni private e pubbliche di contrasti che sono all'origine delle responsabilità personali, dei diritti umani, delle prudenze civili, delle cooperazioni e concorrenze produttive.

Analoghe considerazioni per i rapporti tra costituzionalismo e moralità. Questo ordine istituzionale rifugge dagli integralismi e dai moralismi ostinati a disprezzare le cognizioni e le opere che favoriscono le reali emancipazioni, ma non spinge l'imparzialità delle sue forme verso l'indifferentismo etico; ha fiducia che dalla libertà emanino più attività benefiche che malefiche, ma non crede che essa possa funzionare senza principi morali; non riduce la moralità a questione privata, ma neppure entifica una verità pubblica qualificata a determinare i comportamenti dei singoli; pone dei limiti agli apriorismi ideologici e ontologici, considera positivamente le forme intermedie dell'etica dei sentimenti, della benevolenza, della simpatia, ma vuole che l'esercizio delle virtù abbia anche il sostegno di valori universali.

## 8. LAICITÀ E RELIGIOSITÀ

Il costituzionalismo è anche confronto tra spirito laico e spirito religioso. Questo regime di libertà attiva movimenti progressivi di secolarizzazione e cerca combinazioni cognitive, etico-politiche e produttive che consentano di riportare al lavoro storico e mondano ciò che altre combinazioni del passato trasferivano in sfere metafisiche. Non esaspera però il dilemma immanenza-trascendenza e non accede a un laicismo radicale, intransigente, sistematico che, con maldissimulate intimidazioni ideologiche, pretenda di assorbire interamente gli atti della coscienza, i moventi dell'azione, gli scopi e i significati della creatività. La laicità costituzionale non persegue un metodico svilimento delle tensioni metafisiche e non converte lo stesso ateismo come problema etico in un ateismo pratico che dissolve nelle idee e nei comportamenti ogni dilemma esistenziale e sociale.

L'immanentismo radicale può da un lato aspirare a una sistematizzazione collettivistica della realtà, all'affermazione di un uomo totale in una comunità totale disalienata attraverso la socializzazione compiuta delle sue attività. Ma può seguire la direzione opposta di un libertarismo individualistico che intende la libertà come liberazione dalle remore e dagli obblighi non solo della spiritualità religiosa, ma di tutte quelle forme etiche che chiedono all'esistenza il superamento dell'immediatezza fattualistica. La secolarizzazione costituzionale non è legittimata alla trasfigurazione totalizzante della condizione umana, né d'altra parte è interpretata come liceità a indefinite estensioni del permissivismo.

Il problema religioso si pone nel pensiero costituzionale per motivate esigenze etiche e politiche. La libertà è il riferimento essenziale dei suoi principi, i quali dubitano però di riuscire a darle una legittimazione convincente e una difesa sicura solo con i canoni dell'idealismo, del razionalismo, dello storicismo, del pragmatismo, dell'utilitarismo. E perciò l'evocazione di un diritto e di un dovere divino dell'uomo all'esercizio della libertà può apparire una garanzia pregiudiziale o supplementare che precede ogni altra garanzia mondana o vi si aggiunge. Si può credere così che la libertà emani dall'infinito anche se si contrappone all'infinito, e che il senso del mistero che la pervade rappresenti non un intralcio da eliminare ma un sostegno etico da valorizzare, sia nel suo significato metafisico sia come coscienza dei misteri che la libertà dissemina nelle sue idee e nelle sue opere. E può d'altronde constatarsi che la stessa religione laica della libertà profitta di innumerevoli principi che non possono non dirsi cristiani.

La teoria costituzionale è connaturata all'accettazione dell'incompiutezza della natura umana; una legge che questa teoria non sfida con l'irrazionalismo dell'attivismo volontaristico né sottopone alle chiarificazioni sempre inadeguate della logica. Ma se il compimento delle esperienze umane non è affidato all'au-

toredenzione mondana è plausibile che la laicità si apra anche al dialogo con la ricerca metafisica della verità.

L'accettazione dell'incompiutezza è correlata nella cultura costituzionale al dovere della perfettibilità; un dovere animato da un esigenzialismo storico ma reso più vincolante da un'ispirazione religiosa. Ciò rimanda a un confronto tra gli intendimenti dissimili ma non incompatibili e incomunicabili della difettività e della perfettibilità nell'etica laica e nella spiritualità religiosa; un confronto che non conosce sintesi definitive ma neppure esclusioni pregiudiziali e può disporsi perciò a reciproche garanzie e a mutui apprendimenti.

La disciplina dei rapporti tra la laicità dello stato e la religione non è solo una questione legalistica di separazione tra diverse categorie morali, sociali, istituzionali, normative, ma richiede anche una comprensione dei loro intrecci nella lotta agli integralismi teocratici, sociolatrici ed egolatrici.

La loro dialetticità si storicizza e si umanizza se la religione non impone solo dogmi, vincoli metafisici inderogabili, intransigenze sul non negoziabile e l'indisponibile ma accetta, nei modi che le sono propri, una sorta di costituzionalizzazione di se stessa affinché la illimitata sovranità divina non umili i poteri limitati della libertà umana, e i primi principi non disdegnino di combinarsi con i principi intermediari che li adattano alla pratica sociale. Di qui l'affidamento di un insieme indefinito e storicamente dilatabile di attività e di creazioni mondane alla valutazione autonoma delle coscienze, al discernimento critico, al calcolo realistico delle possibilità e delle opportunità.

D'altra parte l'etica religiosa si propone, oltre le sue connessioni e obbligazioni teologiche, come un potere spirituale depositario di saggezze e ragionevolezza private e pubbliche rivolte alla generalità degli esseri umani. E ancora le idee religiose si configurano come forme culturali radicate e diffuse nelle strutture coesistenziali di quella stessa civiltà che l'ordine costituzionale include nel proprio sistema di valori e di garanzie.

Accettando di essere cultura e non solo dogma, parte di una civiltà e non suo esclusivo criterio formativo ed esplicativo, la fede si dispone a una serie indefinita di convergenze e divergenze, dissidi e cooperazioni con lo spirito laico nei contesti delle loro comuni appartenenze. E nelle sue evoluzioni teologiche e storiche la comunità dei credenti può aprirsi all'accoglienza dei non credenti, senza pregiudiziali discriminazioni tra individui uniti nella stessa dignità sacrale e mondana, metafisica e storica della loro umanità.

Le articolazioni multiple della religiosità sono correlate a quelle di una laicità costituzionale che non vuole apparire come un sapere conclusivo e un potere egemonico in grado di trarre da sé tutto ciò che serve al suo pensare e al suo agire. Una laicità quindi non come alternativa radicale di un ateismo intransigente, intollerante, categorico, ma come un problema etico che non si scioglie né con le

palingenesi sociali, né con il dilagare della liceità indiscriminata. E ancora, una laicità responsabile di un potere spirituale e culturale che tutela i diritti della conoscenza, dell'emancipazione sociale, dello sviluppo economico, ma anche garante di una comunità civile di credenti e non credenti impegnati, con metodi e sensibilità dissimili, nelle stesse lotte al fanatismo e nelle stesse avversioni al nichilismo. Esiste una simmetria tra le trasformazioni del pensiero religioso che rifiuta la teocrazia e quelle di una laicità critica e umanistica consapevole che l'essiccazione dei grandi incanti della vita provocata dalla secolarizzazione integrale minaccia l'etica della libertà.

La laicità costituzionale non impone l'indifferenza religiosa, non espelle dal proprio sistema protettivo le tutele metafisiche dell'umano e del sociale, né d'altra parte chiede nelle sue situazioni critiche in modo strumentale e opportunistico l'ausilio dei principi oggettivi senza comprendere la rilevanza qualitativa che essi hanno nella stessa formazione dello spirito laico.

La dialettica tra laicità e religiosità contribuisce anche alla costituzionalizzazione del mondo della produzione e del lavoro contro gli abusi di un economismo che interpreti l'esercizio della libertà moderna come egemonia accordata ai calcoli del profitto su tutti gli altri calcoli umani e come scissione dei criteri dell'efficienza da quelli della valutazione etica.

## 9. SPIRITO COSTITUZIONALE E COSTITUZIONI MATERIALI

Le forze culturali che sostengono il costituzionalismo gli impediscono di fondarsi su un vuoto deontologico e di esaurirsi nei suoi aspetti tecnici. È certo un merito storico di questo regime avere scoperto metodi e strumenti che consentono libere cooperazioni tra parti sociali che non servono una stessa gerarchia di valori. Ma le tecniche prive di presupposti qualitativi sviliscono le loro stesse funzioni garantistiche.

Il formalismo costituzionale ha una sua vocazione formativa e perciò separa il formale dall'empirico e dall'immediato. Critica i canoni di una doverosità precettistica e conformistica, ma non attenua la ricerca del vero e del giusto, non accoglie passivamente le più diverse ispirazioni ideali e pratiche comportamentali, e si sente impegnato a difendere il sistema di valori della propria civiltà.

Il costituzionalismo constata che le sue culture politiche di riferimento possono dubitare troppo di se stesse, conoscere crisi, decadenze, corruzioni, e che altre culture intolleranti dei regimi liberali, o che fanno un uso solo strumentale dei loro principi, possono indulgere a tentazioni rivoluzionarie o reazionarie perché incapaci di perseguire programmi di riforme compatibili e praticabili. Anche per

queste difficoltà si ripropone la questione se il costituzionalismo debba rappresentare una concezione globale della vita sociale o attestarsi invece su livelli procedurali di per sé privi di una particolare espressività etico-politica.

Ragione ed esperienza dimostrano però che metodi e tecniche indifferenti ai fini e ai valori offendono lo spirito costituzionale, aperto ai dissensi, alle competizioni, alle alternanze, ma refrattario ad abbandonare la libertà alle precarietà e alle vessazioni dell'agnosticismo integrale.

Se si sottrae al costituzionalismo il suo impianto culturale acquisito nelle sue sfide teoriche e storiche, ciò che rimane delle forme costituzionali può non essere raffigurazione di autentico costituzionalismo; un regime che educa ad assumere i rischi e le responsabilità delle libere iniziative, ma anche a rispettare indispensabili valori accomunanti e quindi a evitare usi destabilizzanti e distruttivi delle lotte politiche e sociali.

Costituzionalismo e costituzioni materiali o nominali non sono realtà interscambiabili ma possono mescolarsi in varie proporzioni all'interno di uno stesso ordine sociale se questo non è solo emanazione dei principi costituzionali perché ha alle sue origini anche altre motivazioni ideologiche, altre finalità politiche, altre combinazioni di interessi.

Tali commistioni di fatto hanno, entro certi limiti, una loro plausibilità culturale. La teoria costituzionale, pur ambiziosa di esprimere qualcosa di universalmente valido per il destino dei diritti umani, è essa stessa storicamente situata e condizionata e perciò suscettibile di essere discussa, modificata e completata con criteri di diversa natura, e tenuta comunque a reiterare pubblici esami di coscienza per accertare che le sue garanzie individuali e le sue tutele sociali si accordino con le evoluzioni della modernità. Se lo spirito costituzionale viene evocato è però necessario non svuotarlo dei propri significati, non utilizzarlo per intraprese radicalmente dissimili da quelle che animano la vita delle società liberal-democratiche, accettarlo come garanzia qualitativa del dibattito politico e riconoscergli le benemeritenze che dimostra nei sostegni e nelle valorizzazioni delle esperienze della libertà.



Finito di stampare nel mese di dicembre 2010  
nella Stampatre s.r.l. di Torino – Via Bologna, 220